

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969

Presidenza del Presidente
TESAURO

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Baldini e per l'interno Pucci.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Soppressione dell'Ente edilizio per i mutilati ed invalidi di guerra** » (286).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Sul disegno di legge riferisce ampiamente, in senso favorevole, il senatore Mazzarolli, che peraltro manifesta perplessità sulle norme indicate nell'articolo 5.

Il senatore Fabiani si dichiara d'accordo sulle finalità del provvedimento e propone di sopprimere il suddetto articolo.

Dopo che il senatore Maier ha aderito alla richiesta di soppressione, il sottosegretario Pucci, pur rilevando che i rilievi mossi allo articolo 5, in linea di principio, possono es-

sere accolti, afferma che l'articolo potrebbe essere approvato modificandolo nel senso di prevedere la partecipazione del funzionario dello Stato designato dal Ministro dei lavori pubblici al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei sindacati dell'ONIG, limitatamente a quelle sedute nelle quali venissero in discussione argomenti concernenti l'Ente edilizio.

Per il senatore Caleffi, invece, è preferibile sopprimere senz'altro l'articolo.

Infine il presidente Tesauro riassume i termini del dibattito e la Commissione approva il disegno di legge, con la soppressione dell'articolo 5.

« **Aumento del contributo di cui alla legge 15 aprile 1965, n. 441, da lire 75.000.000 a lire 150.000.000, in favore della Società Umanitaria - Fondazione P. M. Loria** » (838), d'iniziativa dei deputati Polotti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Approvazione).

Senza dibattito, la Commissione accoglie le favorevoli conclusioni del presidente Tesauro (il quale riferisce sul provvedimento in sostituzione del senatore Alfredo Corrias, assente per motivi di salute) ed approva i due articoli nonchè il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

« Assistenza sanitaria dell'INADEL in favore dei figli degli iscritti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 marzo 1968, n. 152 » (896).

(Discussione e approvazione).

Il senatore Dalvit riferisce ampiamente sul disegno di legge e ne raccomanda l'immediata approvazione.

Dopo interventi favorevoli del Presidente e del sottosegretario Pucci, la Commissione approva l'articolo unico nel testo originario.

IN SEDE CONSULTIVA

« Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale » (909), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 5ª Commissione).

Il senatore Murmura, designato estensore del parere, esprime avviso favorevole, in linea di massima, sul disegno di legge: non trascura peraltro di formulare osservazioni sugli articoli 5, 6, 7 e 14, che a suo avviso recano norme suscettibili di ingenerare dubbi di legittimità costituzionale.

Successivamente il senatore Treu si sofferma ad esaminare gli aspetti positivi del provvedimento che appaiono a suo avviso soprattutto nelle disposizioni previste nel titolo III; peraltro giudica anch'egli inopportuno il blocco della spesa previsto nell'articolo 5.

Prende quindi la parola il senatore Fabiani che, pur riconoscendo taluni elementi positivi del disegno di legge, definisce le norme in esso contenute inadeguate a risolvere organicamente i problemi affrontati; in particolare, muove numerose critiche agli articoli 5, 6, 7 e 14, che a vario titolo gli appaiono inaccettabili.

Successivamente il senatore Maier, dopo aver rilevato che il disegno di legge avrebbe dovuto essere assegnato alla competenza primaria della Commissione, o quanto meno a quella delle Commissioni riunite 1ª e 5ª, pone in risalto la necessità di approvare rapidamente il disegno di legge introducendovi, semmai, modificazioni di carattere aggiuntivo tali da non provocare troppo lunghe discussioni dinanzi all'altro ramo del Parlamento; in particolare, sottolinea l'esi-

genza di modificare l'articolo 5 in maniera da non pregiudicare il riassetto delle carriere dei dipendenti degli enti locali; inoltre, prospetta l'opportunità di elevare, all'articolo 6, la misura del 50 per cento delle perdite di esercizio delle aziende speciali di trasporto fino al 100 per cento, soprattutto se si giungerà ad approvare l'articolo 7; comunque, in considerazione della situazione di tesoreria degli Enti locali, il disegno di legge va approvato senza indugio.

Il senatore Vignola, a nome del Gruppo del Partito socialista italiano, dichiara di concordare in linea di massima con le osservazioni del senatore Murmura e propone di sopprimere gli articoli 5 e 7, emendando inoltre gli articoli 6 e 14.

Il senatore Gianquinto afferma che gli articoli 5, 6 e 7, gravemente lesivi del principio — di rilevanza costituzionale — della autonomia degli enti locali, se approvati, costituirebbero un gravissimo precedente, e spiegherebbe una vera e propria azione eversiva, sovvertitrice delle istituzioni democratiche.

Infine la Commissione dà mandato al senatore Murmura di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole in linea di massima all'approvazione del disegno di legge, con le osservazioni formulate.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Veronesi, a nome del Gruppo liberale, propone alla Commissione di inserire quanto prima nell'ordine del giorno, in sede consultiva, l'esame del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: « Disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio » (973), già approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore Gianquinto, a nome del Gruppo comunista, avanza analogo proposta, suggerendo di iniziare la trattazione del provvedimento fin dalla prossima seduta.

Dal canto suo il senatore Bisori rileva che non sarebbe elegante per il Senato pronunziarsi con precipitazione in ordine ad una gravissima questione, su cui la Camera ha meditato lungamente.

Il presidente Tesauro fornisce assicurazioni ai precedenti oratori, precisando che

sul disegno di legge n. 973 — in ordine al quale, oltretutto, sono stati affacciati dubbi di legittimità costituzionale — la discussione potrà essere aperta quanto prima, senza che peraltro siano pensabili eventuali strozzature del dibattito.

Il senatore Maier, a nome del Partito socialista unitario, ribadisce l'esigenza di trattare quanto prima la questione, eventualmente ricorrendo al sistema di tenere sedute dedicate unicamente al problema; inoltre sollecita l'inizio della discussione dei disegni di legge nn. 62 e 638, da tempo all'ordine del giorno della Commissione: ove la discussione di questi due ultimi provvedimenti non venisse al più presto iniziata, si vedrebbe costretto a chiedere l'applicazione del secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento.

Prende quindi la parola il senatore Vignola che, a nome del Gruppo socialista italiano, si associa alla richiesta del senatore Veronesi proponendo inoltre che il disegno di legge n. 858, recante provvidenze per gli amministratori locali, sia inserito nell'ordine del giorno della prossima seduta.

Il senatore Fabiani preannuncia che il Gruppo comunista proporrà di chiedere al Presidente del Senato l'assegnazione di quest'ultimo disegno di legge in sede deliberante.

Il senatore Murmura si associa e il Presidente fornisce assicurazioni circa l'inserimento dell'esame del disegno di legge numero 858 nell'ordine del giorno della prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,45.

GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969

Presidenza del Presidente
CASSIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il senatore Veronesi sollecita l'esame del disegno di legge sul divorzio.

Il senatore Maris, constatato che il provvedimento è stato già assegnato alla 2ª Commissione, si associa alla richiesta del senatore Veronesi, auspicando che al più presto si giunga alla nomina del relatore.

Il presidente Cassiani replica dichiarando di ritenere inutile, per il momento, ogni discussione, perchè il disegno di legge non è stato ancora stampato; aggiunge che, in ogni caso, nel momento opportuno si consulterà con gli altri membri dell'ufficio di presidenza della Commissione sul calendario dei suoi lavori; ricorda, poi, che la Commissione stessa ha all'ordine del giorno provvedimenti per i quali è già prevista la discussione in Assemblea in data prossima (cita, ad esempio, il disegno di legge numero 676) e conclude rilevando che è necessario attendere che la 1ª Commissione esprima il proprio parere sul disegno di legge.

I senatori Galante Garrone e Maris fanno presente che il parere della 1ª Commissione non può avere valore pregiudiziale rispetto all'inizio dell'esame in sede primaria; gli oratori auspicano che il dibattito si svolga nel riconoscimento dei diritti degli oppositori, evitando, tuttavia, ogni ritardo ingiustificato. Il senatore Tropeano esprime, dal canto suo, la preoccupazione che qualora il disegno di legge sul divorzio non fosse posto immediatamente all'ordine del giorno della 2ª Commissione, difficilmente il parere della 1ª Commissione verrebbe espresso negli otto giorni previsti dal regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modificazione della legge 21 maggio 1956, n. 489, sulle applicazioni alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la Corte di cassazione** » (864).

(Seguito della discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Montini, il quale, nel dichiararsi favorevole al provvedimento, ne illustra la portata e le finalità, consistenti nell'aumentare il numero dei magistrati di appello e di tribunale da assegnare alla Cor

te di cassazione ed alla procura generale presso la stessa Corte, onde consentire il superamento delle difficoltà connesse con le accresciute esigenze di lavoro dell'ufficio del Massimario; comunica, inoltre, che il senatore Cerami ha proposto un emendamento con cui si eleva il numero dei magistrati di appello a 35, per quelli da assegnare alla Corte di cassazione e a 12 per quelli da assegnare alla Procura generale; anche per i magistrati di tribunale il citato emendamento prevede un numero diverso da quello previsto dal disegno di legge e cioè 22 per quelli da destinare alla Corte e 12 per quelli da destinare alla Procura generale.

Il senatore Galante Garrone dichiara di opporsi al provvedimento, in quanto ritiene superfluo l'aumento dei magistrati che lavorano presso il Massimario. Aggiunge che il secondo comma del disegno di legge, contiene una norma che, a suo avviso, precostituisce condizioni di promozione per alcune categorie di magistrati.

Anche i senatori Zuccalà, Tropeano e Filetti si dichiarano perplessi sul provvedimento, soprattutto perchè ritengono dannoso l'acuirsi della già rilevante carenza di magistrati in alcune sedi di tribunale.

Fanno, inoltre, presente l'esigenza di acquisire dati specifici sul numero delle sentenze depositate nell'ultimo quinquennio e sul numero di magistrati attualmente destinati al Massimario. Chiedono, in attesa di tali dati, un rinvio della discussione del disegno di legge; alla richiesta si associa il senatore Coppola, il quale, peraltro, contesta, nel merito, il giudizio negativo espresso dal senatore Galante Garrone circa la forma del secondo comma dell'articolo unico del disegno di legge.

Il senatore Lugnano chiede al rappresentante del Governo precisi dati circa il numero dei magistrati provenienti dalla Corte di Cassazione; circa i magistrati addetti al ruolo ed al Massimario, nonché circa il numero delle sentenze emesse nell'ultimo triennio ed il ritmo annuale delle sentenze stesse in tale ambito di tempo.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Dell'Andro, il quale difende le ragioni del provvedimento ed assicura che fornirà

le richieste notizie, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

« **Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale** » (676), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione riprende l'esame di alcuni dei punti, già lasciati in sospeso, dell'articolo 2; sul n. 20, il senatore Zuccalà propone un emendamento per aggiungere le parole: « limitatamente ai provvedimenti di cui ai punti 17 e 18 ». Su tale modifica il senatore Tropeano ed il sottosegretario Dell'Andro manifestano perplessità, ritenendola superflua.

Il senatore Filetti propone un'ulteriore modifica sostitutiva, del seguente tenore: « esecutività della sentenza penale in sede d'Appello ai soli fini civilistici ».

Dopo che il senatore Maris e il sottosegretario Dell'Andro si sono dichiarati contrari anche a quest'ultimo emendamento, i senatori Zuccalà e Filetti ritirano la loro proposta e la Commissione accoglie il testo del punto 20.

Si passa quindi all'esame del punto 26, sul quale il senatore Zuccalà presenta ed illustra due emendamenti; con il primo si inserisce la parola: « facoltà » subito dopo il punto e virgola; con il secondo si aggiungono, alla fine, le seguenti parole: « obbligo per quest'ultimo di liberare le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge, salvo che non ritenga di disporre nei loro confronti una misura di coercizione se ricorrono le condizioni previste ».

Dopo che il senatore Follieri ha sollevato perplessità sulla citata modifica, mentre il senatore Maris ne ha ammesso l'utilità, il senatore Tropeano suggerisce al presentatore dell'emendamento di ritirarlo per poi riformularlo al punto 26; il senatore Zuccalà accoglie detto suggerimento ed il punto 26 è approvato.

Si passa, quindi, all'esame del punto 29; il senatore Maris illustra un emendamento

del Gruppo comunista con il quale si toglie al Pubblico ministero la facoltà di richiedere il giudizio immediato.

Il relatore, senatore Zuccalà, richiamandosi alla discussione svoltasi alla Camera, dichiara di ritenere superflua la proposta, mentre il sottosegretario Dell'Andro vi si oppone per l'economia stessa del provvedimento.

Il punto 29 è quindi approvato senza modifiche, dopo che il senatore Maris ha dichiarato di ritirare l'emendamento riferito. Anche i punti 30, 58 e 66 sono accolti senza modifiche, avendo, il senatore Maris, dichiarato di ritirare i relativi emendamenti già presentati dal Gruppo comunista.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13.

ESTERI (3^a)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969

Presidenza del Presidente
PELLA

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Coppo.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

In apertura di seduta, il senatore Brusasca fa presente l'opportunità che sul disegno di legge n. 934, riguardante provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero, sia sentita la Commissione esteri, in sede consultiva. Dopo un breve intervento del presidente Pella, la Commissione all'unanimità incarica lo stesso Presidente di rivolgere in tal senso richiesta alla Presidenza del Senato.

DIBATTITO SULLE COMUNICAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI COPPO SULLA POLITICA CULTURALE ITALIANA ALL'ESTERO

La Commissione riprende il dibattito sulla relazione, svolta ieri dal sottosegretario

Coppo, sulla politica culturale italiana all'estero.

Il senatore Brusasca, dopo aver manifestato il suo vivo apprezzamento per l'esposizione del rappresentante del Governo, sottolinea la necessità di una visione organica della politica culturale e di uno stretto collegamento di questa con le linee della politica estera italiana. L'oratore si sofferma poi su vari problemi posti dal fenomeno dell'emigrazione, sottolineando in particolare la necessità di offrire ai giovani italiani emigrati in Paesi europei servizi scolastici quanto più possibili uguali a quelli offerti in Italia, al fine di facilitare un rapido ed efficace reinserimento nella vita nazionale, nell'eventualità di un loro ritorno in Patria. Il senatore Brusasca chiede al rappresentante del Governo notizie circa le misure adottate nel settore culturale e scolastico in favore dei nostri emigrati in Canada, in Australia e nel Continente americano; tali emigrati, il cui numero si aggira sui 20 milioni, costituiscono una seconda nazione italiana, con la quale vanno in ogni modo favoriti i collegamenti.

L'oratore afferma tra l'altro che le attività degli istituti di cultura italiana all'estero debbono essere improntate a criteri attuali e moderni, che consentano ad esempio la diffusione della conoscenza del nostro sistema costituzionale; conclude osservando che la relazione del sottosegretario Coppo deve costituire l'avvio di un ripensamento delle linee della politica culturale italiana.

La senatrice Tullia Romagnoli Carettoni svolge numerose osservazioni critiche sulla relazione del sottosegretario Coppo. Lamenta, in particolare, la mancanza d'indicazioni sui modi con cui dovrà essere trasformata e rinnovata la politica culturale italiana; dichiara poi che è a suo avviso inaccettabile attribuire al Ministero degli esteri, come fa il rappresentante del Governo, esclusivamente una funzione integrativa dell'attività svolta dai privati nel settore; in realtà, invece, il Ministero dovrebbe operare scelte di fondo e coordinare tutte le attività del settore in relazione alle linee della nostra politica estera.

Dopo aver sottolineato le insufficienze e le contraddizioni della politica sinora seguita, l'oratrice afferma, tra l'altro, che le scuole italiane all'estero debbono essere concepite essenzialmente come organizzazioni per la assistenza tecnica per i Paesi in via di sviluppo, per consentire una efficiente preparazione dei quadri tecnici e dei dirigenti di tali Paesi, mentre vanno ridimensionate sensibilmente le spese compiute per le tradizionali scuole italiane in Europa. Secondo l'oratrice è necessario identificare con precisione una linea generale di politica culturale, la quale consenta la presentazione all'estero di una visione dell'Italia aderente alla dinamica e vivace realtà storica attuale, e che deve ispirarsi ai principi che sono alla base della nostra Carta costituzionale. Dopo essersi soffermata sul problema del personale, delle Università italiane all'estero e delle borse di studio, la senatrice Tullia Romagnoli Caretoni chiede formalmente un dibattito parlamentare sulla società Dante Alighieri e conclude ribadendo la necessità di una organica e programmata politica di sviluppo culturale.

Anche il senatore Salati svolge vari rilievi critici sulla relazione del sottosegretario Coppo, ponendo in rilievo, in particolare, il ritardo e l'incompletezza dell'esposizione del rappresentante del Governo. L'oratore afferma che il problema della politica culturale italiana all'estero non è solo un problema di mezzi finanziari, ma anche e soprattutto di criteri cui tale politica si deve ispirare. Per avere un quadro preciso dei problemi è necessario, a suo avviso, disporre di un preciso consuntivo relativo alla qualità dell'attività degli organismi attualmente operanti e dei programmi sinora elaborati. Dopo aver osservato che non ci può e non ci deve essere contraddizione alcuna fra la politica estera e la politica culturale, il senatore Salati conclude il suo intervento sottolineando l'opportunità di dar maggiore sviluppo alle attività culturali nei Paesi non europei e svolgendo talune osservazioni particolari sul problema del personale.

Il senatore Santero tratta, in particolare, del problema degli accordi culturali, osservando che è opportuno rivolgere maggiore

attenzione ai Paesi non europei; svolge poi numerose osservazioni sulla inadeguatezza delle borse di studio per studenti stranieri in Italia e sulla questione della loro rispondenza agli scopi per i quali sono istituite, sul problema della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e dell'invio di nostri docenti in Università di tali Paesi.

Il senatore Oliva, dopo aver ricordato l'insufficienza dei fondi a disposizione del Ministero degli affari esteri, osserva, a proposito delle borse di studio, che è illogico prevedere stanziamenti di fondo per studenti stranieri che vengano a studiare in Italia e non per studenti italiani, residenti all'estero, desiderosi di studiare nel Paese di origine. L'oratore si sofferma poi sulla questione del riconoscimento dei titoli di studio stranieri in Italia, sulla proposta della senatrice Tullia Romagnoli Caretoni per un'indagine sulla Dante Alighieri (a suo avviso, ove si entrasse in quest'ordine di idee, occorrerebbe esaminare l'attività di tutte le istituzioni culturali italiane all'estero) e sugli istituti di cultura all'estero; conclude auspicando un migliore coordinamento tra l'attività di tali istituti e i compiti degli addetti culturali presso le nostra Ambasciate.

Il senatore Levi, dopo aver auspicato una nuova impostazione della politica culturale italiana all'estero, la quale si dovrebbe, a suo avviso, indirizzare verso la sollecitazione ed il sostegno dell'attività culturale autonoma degli emigrati italiani, si sofferma sul problema delle borse di studio, degli accordi culturali e dei cosiddetti beni culturali italiani; osserva infine che la Direzione degli affari culturali del Ministero degli esteri dovrebbe avere contatti permanenti con il mondo della cultura per l'elaborazione di programmi organici di attività.

Dopo interventi del presidente Pella, del senatore Brusasca e del sottosegretario Coppo, resta inteso che la replica del rappresentante del Governo agli oratori intervenuti nel dibattito avrà luogo mercoledì 10 dicembre, alle ore 17.

La seduta termina alle ore 13.

FINANZE E TESORO (5^a)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono il Ministro del tesoro Emilio Colombo ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Picardi. Alla ripresa pomeridiana interviene anche il Ministro delle finanze Bosco.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare** » (857-Urgenza).

« **Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare** » (361), d'iniziativa dei senatori Belotti ed altri),

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prende la parola il relatore Belotti per replicare agli oratori intervenuti nella discussione generale. L'oratore contesta anzitutto l'asserzione del senatore Li Vigni — secondo cui i fondi di investimento non possono avere una funzione di stimolo dell'economia — in quanto essi rappresentano una concreta realtà dei Paesi più avanzati, e la loro istituzione riceve un'ulteriore spinta dalle responsabili preoccupazioni sull'andamento economico generale espresse nell'intervento del Ministro del tesoro Colombo nella seduta dell'altro ieri.

Riprendendo un'altra delle affermazioni del Ministro, il relatore condivide l'idea che non ci si debba lasciare irretire nel mito delle soluzioni globali. Egli affronta quindi il problema del rapporto tra capitale di rischio e indebitamento delle imprese, osservando che quest'ultimo, oltre ai precisi limiti giuridici fissati nel codice civile, incontra anche limiti di carattere economico attinenti al rapporto tra costo del credito e rendimento degli investimenti. Dopo aver ripreso le osservazioni svolte nella relazione introduttiva a proposito degli investitori istituzionali, aspetto che, a suo avviso, è stato trascurato

nella discussione generale, il senatore Belotti rileva che le affermazioni circa la impossibilità che i titoli italiani divengano sempre e comunque competitivi rispetto a quelli stranieri sono fondate, ma che ciò costituisce, in realtà, un ulteriore motivo a favore del disegno di legge in quanto i fondi di investimento, aumentando il rendimento dei titoli italiani, andranno a favore dei piccoli risparmiatori, dato che i grandi operatori del mercato mobiliare continueranno ad operare per proprio conto anche in presenza dei fondi d'investimento.

Lo stesso equivoco, prosegue il senatore Belotti, ha caratterizzato la discussione in merito agli aspetti fiscali del provvedimento: le norme in materia fiscale sono volte a favorire i piccoli risparmiatori e non sembra opportuno eliminarle affermando che di esse trarranno vantaggio i grandi operatori. Sotto questo profilo — prosegue il senatore Belotti — il disegno di legge non intende abolire il principio della nominatività, ma soltanto apportarvi un'eccezione per i redditi minori. Dopo aver ricordato che alcuni Paesi hanno abolito la nominatività dei titoli proprio al fine di promuovere lo sviluppo del mercato finanziario, l'oratore osserva che i rilievi di natura costituzionale riguardanti la progressività delle imposte non debbono far dimenticare che la stessa Costituzione prevede anche l'incoraggiamento del risparmio con una norma che ha valore eguale a quella sulla progressività. Il senatore Belotti conclude quindi la sua replica respingendo le osservazioni mosse da alcuni oratori circa l'assenza di collegamenti tra il disegno di legge istitutivo dei fondi e la programmazione.

Prende successivamente la parola il ministro del tesoro Colombo, il quale premette anzitutto che, nel corso della discussione generale, da nessuna parte politica è stata negata l'opportunità di dotare anche l'economia italiana di uno strumento moderno, sollecitatore della formazione del risparmio e della sua adduzione alle imprese, quali sono i fondi di investimento. Il Ministro afferma quindi che sarebbe stato certo preferibile discutere ed approvare l'istituzione dei fondi nel quadro della più generale riforma

delle società per azioni ma, egli precisa, il mito del globalismo non deve contrastare il perseguimento di obiettivi parziali che la realtà economica impone di raggiungere.

Venendo quindi a parlare dei motivi congiunturali che giustificano l'adozione del provvedimento in discussione, l'oratore ricorda che si deve essenzialmente alle scelte espansive fatte dopo il luglio 1968 (in presenza di un consistente avanzo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti e di una pressochè assoluta stabilità dei prezzi interni) se il nostro Paese ha potuto progredire ad un tasso rilevante l'anno scorso e ad un tasso che sarà certamente, nonostante tutto, uno dei più alti nel mondo occidentale per il 1969. A questo proposito — egli osserva — è ancora assai presto per avanzare valutazioni concrete sugli effetti derivanti dalle agitazioni sindacali sia sul volume della produzione, sia sull'equilibrio costi-ricavi per le imprese, sia infine sul livello dei prezzi e sull'equilibrio dei conti con l'estero.

È indubbio — prosegue il Ministro del tesoro — che i più alti oneri salariali che deriveranno alle imprese dalle trattative sindacali dovrà indurre queste ultime a ricercare un nuovo equilibrio economico attraverso un'accelerazione del tasso di produttività: ne consegue la necessità di promuovere il processo di investimento. Inoltre — egli aggiunge — occorre anche intensificare la produzione perchè non sia necessario, di fronte alla crescente domanda interna, ridurre la quota di prodotto destinata all'estero appesantendo la bilancia dei pagamenti. Da questo quadro si evince, prosegue l'onorevole Colombo, che il processo di intensificazione della produzione richiede un'alta formazione di risparmio, ciò che, a sua volta, postula l'esigenza della salvaguardia della stabilità monetaria e la disponibilità di tutti gli strumenti occorrenti ad un moderno mercato finanziario per la formazione del risparmio e per farlo confluire verso gli investimenti produttivi.

Il Ministro afferma quindi che la stabilità monetaria è necessaria non solo per evitare il deterioramento del potere d'acquisto

di chi vive con un reddito fisso ma anche per evitare l'insorgere di squilibri nelle partite correnti della bilancia dei pagamenti. Qualora ciò dovesse accadere, ogni volontà di favorire lo sviluppo produttivo interno troverebbe un limite insuperabile nel movimento dei prezzi, che non devono eccedere quelli in atto nei Paesi legati col nostro da rapporti di scambio. La base monetaria di cui dispone il sistema economico italiano — ribadisce l'oratore — è e sarà orientata in modo da sollecitare un maggiore investimento e una più intensa produzione nei limiti di una variazione dei prezzi interni inferiore a quella dei prezzi esteri.

Da questo punto di vista, l'istituzione dei fondi di investimento non risolverà tutti i problemi ma attenuerà sicuramente il grado di rischio oggi a carico del risparmiatore italiano ed avvicinerà il trattamento fiscale riservato al risparmio italiano rispetto a quello investito all'estero.

Il Ministro del tesoro passa quindi ad esaminare la situazione nel mercato azionario italiano, osservando che la scarsa propensione del risparmiatore verso di esso deriva dalla ristrettezza del numero dei titoli quotati e dall'incapacità del piccolo risparmiatore di effettuare le scelte opportune fra i titoli medesimi; inoltre è determinante il trattamento fiscale dei titoli stessi. Sotto questi profili — prosegue il Ministro — i fondi di investimento rappresentano una sollecitazione per il piccolo risparmiatore e vanno a combinarsi con la decisa azione intrapresa per allargare la base del listino azionario.

Il Ministro esprime quindi l'avviso che le imprese non possano ulteriormente proseguire sulla via intrapresa dal 1962 ricorrendo all'indebitamento, che pare abbia raggiunto ormai un limite non superabile per la maggior parte delle imprese, in quanto determina una rigidità nella conduzione aziendale che mal si concilia con l'esigenza di adattare la politica di remunerazione del capitale agli sviluppi congiunturali e alle modificazioni dei programmi produttivi. Superando tale limite, infatti, le imprese rischiano di bloccare il processo di investimento per evitare di trovarsi di fronte ad un volume di oneri

non comprimibili che assorbirebbero una parte cospicua del futuro reddito.

Il Ministro conclude quindi il suo intervento osservando che, se si vuole sollecitare l'economia italiana verso nuovi traguardi, sempre nell'equilibrio e nella stabilità, occorre procedere all'approvazione del disegno di legge, in una forma che sia operativa ed efficace per facilitare la continuità dello sviluppo produttivo del Paese.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 viene accolto nel testo proposto dal Governo.

All'articolo 2 si apre un dibattito su un emendamento del senatore Bosso, con il quale si prevede di abbassare ad un miliardo il capitale delle società che gestiscono fondi comuni nonché su un emendamento del senatore Belotti, che stabilisce invece il limite di due miliardi: il senatore Belotti, in particolare, osserva che in nessun altro Paese dell'area comunitaria esiste un limite tanto elevato (5 miliardi) qual è quello proposto dal Governo, mentre la garanzia per i risparmiatori deriva dal modo di gestione del fondo. Aggiunge peraltro di essere disposto a considerare un limite più elevato di quello da lui proposto.

Il senatore Banfi ritiene invece che il testo del Governo debba esser mantenuto per garantire i risparmiatori; aggiunge tuttavia che il problema potrà riesaminarsi ove sia accolto l'emendamento del PSI tendente a stabilire la responsabilità della banca depositaria.

Il senatore Anderlini reputa, dal canto suo, che il dilemma (alto *plafond*, che favorisce determinati gruppi finanziari - basso *plafond*, che favorisce la proliferazione di fondi) comporti la necessità di esaminare il problema nel quadro di tutte le garanzie previste dal disegno di legge, onde solo dopo quest'esame potrà votarsi il limite in discussione. Di analogo parere si mostra il senatore Bertoli, mentre il ministro Colombo — che insiste per il *plafond* di 5 miliardi — osserva che, ove prevalesse l'orientamento di abbassare il limite, si potrebbe prevedere, come contropartita, il principio (contenuto nella legge svizzera) di istituire un rapporto tra

ammontare massimo del capitale e delle riserve e ammontare netto del patrimonio amministrato.

Dopo alcuni chiarimenti tecnici forniti dal relatore Belotti, interviene il senatore Segnana, il quale mette in rilievo — a fronte della giusta preoccupazione per la solidità finanziaria dei fondi — la minore concorrenza che viene a crearsi con la presenza di pochi fondi, che deve invece favorirsi per garantire il massimo reddito possibile ai risparmiatori. Afferma inoltre che ove la garanzia per il risparmiatore venisse assicurata da un Comitato di gestione del fondo sarebbe disposto ad aderire ad un abbassamento del limite.

Il senatore Anderlini propone che i fondi di investimento abbiano sempre natura pubblica (pur potendo gestire azioni di società sia pubbliche che private), mentre il senatore Bertoli afferma di trovare interessante il suggerimento avanzato dal ministro Colombo, ferma restando la possibilità di orientarsi sulla proposta del senatore Anderlini.

Il senatore Zugno invita la Commissione a non rinviare la decisione sul problema e, pur riconoscendo che la proposta del ministro Colombo consente l'elastico adeguarsi del capitale al patrimonio gestito, ritiene tuttavia che occorra soprattutto eliminare il rischio, derivante da un capitale poco elevato, di non assicurare una sufficiente ampiezza al fondo, ciò che costituisce la vera garanzia dei risparmiatori. Propone pertanto di votare il limite di 5 miliardi proposto dal Governo.

Dopo che il ministro Colombo ha ribadito la sua preferenza per una soluzione che assicuri un capitale sufficientemente elevato, la Commissione respinge l'emendamento del senatore Bosso, mentre il senatore Belotti propone di portare a 4 miliardi il limite in discussione, limite che il Ministro dichiara di accogliere.

I senatori Banfi, Buzio e Zugno (quest'ultimo a nome del Gruppo democristiano) dichiarano di insistere per il limite di 5 miliardi. Pertanto, su proposta del relatore Belotti, la Commissione decide di rinviare il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana,

per consentire i necessari approfondimenti della questione.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, viene ripresa alle ore 18,50).

La Commissione riprende l'esame dell'emendamento del senatore Belotti il quale, pur confermando espressamente la convinzione circa l'opportunità di una riduzione del limite di capitale delle società che gestiscono i fondi, annuncia il ritiro del proprio emendamento. Anche il ministro Colombo dichiara di ritirare la propria proposta relativa al rapporto tra capitale delle società e patrimonio gestito.

La Commissione esamina quindi due emendamenti presentati rispettivamente dai senatori Buzio e Bosso relativi ai soggetti gestori di fondi di investimento, tra i quali il primo vorrebbe includere gli istituti di diritto pubblico operanti nel settore finanziario, credito ed assicurativo ed il secondo banche o società fiduciarie.

Il senatore Banfi ritiene questi emendamenti superflui, salvo per quanto riguarda le società fiduciarie che, a suo avviso, devono essere escluse dai soggetti gestori.

Contrario si dichiara anche il senatore Belotti, in quanto i soggetti indicati negli emendamenti devono assolvere a compiti istituzionali diversi. Per gli stessi motivi si esprime in senso contrario anche il ministro Colombo, aggiungendo la considerazione che il disegno di legge è impostato sulla scelta di affidare ad apposite società (da assoggettare a particolari controlli) la gestione dei fondi.

Il senatore Buzio dichiara quindi di ritirare l'emendamento, riservandosi di presentarlo in Assemblea, mentre la Commissione respinge quello del senatore Bosso.

Analoga sorte subisce un emendamento del senatore Anderlini, tendente a stabilire che le società di gestione dei fondi abbiano prevalente capitale pubblico. Tale emendamento è illustrato dal presentatore, il quale sottolinea la necessità di introdurre un controllo pubblico alla fonte nell'istituzione dei fondi di investimento: alla proposta si dichiarano contrari il relatore e il Ministro del tesoro, osservando che la struttura dei

fondi offre già sufficienti garanzie di controllo pubblico.

Accolto il primo comma dell'articolo 2, la Commissione esamina un emendamento del senatore Banfi che inserisce il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella procedura di autorizzazione alla costituzione di società per la gestione di fondi di investimento. All'emendamento si dichiara contrario il relatore Belotti mentre il ministro Colombo, pur considerando eccessiva la garanzia introdotta dall'emendamento e ritenendo sufficiente quelle previste dall'articolo 4 in merito al regolamento dei fondi, dichiara di rimettersi alla Commissione.

In senso favorevole all'emendamento si pronunciano i senatori Bertoli ed Anderlini, osservando che l'intervento del CICR costituisce una armonizzazione tra articolo 2 ed articolo 4.

In senso contrario si esprimono viceversa i senatori Zugno ed Oliva; quest'ultimo precisa che l'autorizzazione alla costituzione della società ha un carattere formale accertativo e che quindi il CICR non potrebbe dare un giudizio di merito. La Commissione accoglie quindi l'emendamento, il secondo comma conseguentemente modificato nonché i restanti commi dell'articolo 2.

Accolto il primo comma dell'articolo 3, la Commissione esamina un emendamento aggiuntivo al secondo comma presentato dai senatori Banfi ed altri e volto ad ammettere l'azione dei creditori dei partecipanti al fondo sulle quote di partecipazione degli stessi. Sulla questione si apre un breve dibattito nel quale intervengono il senatore Oliva, il relatore Belotti e i ministri Colombo e Bosco. Questi ultimi osservano che l'emendamento appare superfluo, poichè per quanto riguarda le quote di partecipazione ai fondi si applicano i principi generali del diritto.

Il senatore Banfi dichiara quindi di ritirare l'emendamento e la Commissione approva il secondo comma dell'articolo 3, con alcune modifiche formali suggerite dal Ministro delle finanze. Vengono quindi accolti l'ultimo comma e l'articolo 3 nel suo complesso.

Approvato anche il primo comma dell'articolo 4, la Commissione esamina un emendamento del senatore Belotti al secondo comma, volto a prevedere il deposito di una garanzia da parte dei componenti il Consiglio di amministrazione della società di gestione del fondo, al fine di aumentare le garanzie per i possessori delle quote che non hanno possibilità di controllo sulla società. Tale emendamento è illustrato dal presentatore.

Si apre quindi un ampio dibattito sulla collocazione dell'emendamento: vi intervengono i senatori Fortunati, Oliva, Li Vigni, Bertoli, De Luca, Banfi, Anderlini e Zugno e il presidente Martinelli.

Dalla discussione emerge un orientamento in linea di massima favorevole al merito dell'emendamento: la Commissione, su proposta del ministro Bosco, stabilisce peraltro di accantonare la proposta di modifica acquisendo il principio dell'obbligo di una garanzia da parte dei soggetti indicati nell'emendamento, da collegarsi con la deliberazione istitutiva del fondo e da precisare nel suo limite minimo.

Accolto quindi il secondo comma dell'articolo 4, la Commissione respinge un emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Anderlini, Bertoli e Li Vigni, volto ad inserire a CIPE nella procedura di approvazione della deliberazione istitutiva del fondo. A tale emendamento si dichiarano contrari l'oratore ed il ministro Colombo, il quale osserva che l'intervento del CIPE, affiancandosi a quello del CICR, finirebbe per rappresentare un soltanto aggravio burocratico.

Approvati i restanti commi dell'articolo 4, la Commissione affronta l'esame dell'articolo 5, ascoltando l'illustrazione, fatta dal senatore Banfi, di un emendamento alla lettera a) del primo comma. Esso tende a stabilire che le banche depositarie dei fondi siano istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale. Ciò — precisa il senatore Banfi — al fine di facilitare i controlli e di dare garanzie ai piccoli risparmiatori.

In senso contrario all'emendamento si pronuncia il relatore, il quale ammetterebbe

semmai che si limitasse la funzione di depositario alle banche operanti nell'intero territorio nazionale. Parimenti contrario si dichiara il Ministro del tesoro, il quale, premesso che le funzioni della banca sono soltanto quelle di depositaria, dichiara che lo emendamento è pericoloso in quanto introduce una discriminazione tra gli istituti di credito.

Il senatore Oliva precisa che il Ministro del tesoro, nell'approvare il regolamento dei fondi, può valutare se la banca depositaria presenti garanzie sufficienti per svolgere tale ruolo.

Tale osservazione è condivisa dal Presidente e la Commissione delibera successivamente di rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 21,10.

ISTRUZIONE (6^a)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969

Presidenza del Vice Presidente
BLOISE

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Ferrari-Aggradi ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Bellisario.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

SUL SOPRALLUOGO CONCERNENTE L'UNIVERSITA' DI NAPOLI

La Commissione precisa alcune modalità relative allo svolgimento degli incontri con le componenti dell'Ateneo napoletano che avranno luogo il 12 prossimo, nel quadro dell'indagine conoscitiva sulle Università.

IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni transitorie sui concorsi per i docenti universitari e per le abilitazioni alla libera docenza » (873-bis), d'iniziativa dei senatori Codignola ed altri.

« Modifica all'articolo 4 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, riguardante nomine e trasferimenti

di professori universitari » (242), d'iniziativa del senatore Deriu.

(Discussione; approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 873-bis con assorbimento del disegno di legge n. 242).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei due provvedimenti. Intervengono nel dibattito i senatori Piovano, Spigaroli, Antonicelli, Codignola, Romano, Dinaro, Chiariello e Pellicanò.

Il senatore Piovano ricorda sintenticamente la posizione assunta dai senatori comunisti, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 873-bis; quindi esprime l'avviso che, con il testo in esame, si transiga sulla posizione di principio, inizialmente sostenuta, del totale blocco dei concorsi. Conseguentemente le ragioni del dissenso dei senatori comunisti — egli avverte — si fanno più ferme, a cagione del nuovo spazio di fatto concesso al potere accademico.

Secondo il senatore Spigaroli, invece, il provvedimento offre all'Università il modo di far fronte, sotto il profilo della consistenza numerica del corpo docente, all'incremento quantitativo della popolazione scolastica, incremento favorito (sottolinea l'oratore) anche dai recenti provvedimenti di liberalizzazione degli accessi.

I rischi che, dall'approvazione del disegno di legge, potrebbero derivare in termini di ritardo nei lavori per il provvedimento di riforma dell'ordinamento universitario vengono messi in luce dal senatore Antonicelli: egli si pronuncia quindi in senso dubitativo, non disconoscendo la validità di talune parti del testo, ma anche esprimendo riserve su altre.

Il senatore Codignola ribadisce la posizione dei senatori socialisti, tuttora contrari (egli precisa) al bando di concorsi espletati secondo un sistema da tutti riconosciuto superato. L'oratore trova peraltro non coerente richiedere che si passi dalla tesi del blocco totale a quella dell'apertura totale come risposta ad adempimenti relativi al 1969, ora in corso di effettuazione, ma che comunque investono (egli nota) responsabilità dell'Esecutivo. Anzi, il rifiuto del provvedimento in esame, egli sottolinea, si traduce oggettivamente in un incentivo a

lasciare che le cose vadano avanti come nel passato; in una rinuncia, insomma, a qualsiasi tentativo, anche timido, per innovare.

Ad avviso del senatore Dinaro, nessuna volontà politica di riforma può autorizzare alcuno a considerare caducate norme legislative in vigore; pertanto, dopo aver confermato che il ritardo nell'emanazione dei bandi di concorso rispetto alle scadenze di legge non può non integrare un'ipotesi di inadempienza, dichiara di riconoscere nel provvedimento ora in esame un atto in qualche modo riparatore, e quindi da non respingere.

Un atteggiamento in linea di massima non contrario al disegno di legge è manifestato, a nome dei senatori liberali, dal senatore Chiariello; il senatore Pellicanò si dichiara fermamente convinto invece che le precedenti ragioni del blocco dei concorsi non siano venute a mancare, onde egli si sente costretto a giudicare il documento in esame come una nuova remora al rinnovamento della Università.

Replicano, agli oratori intervenuti, il relatore Bertola ed il Ministro della pubblica istruzione.

Il senatore Bertola si dice non convinto delle ragioni del dissenso espresso dai senatori comunisti e socialisti di unità proletaria, mentre l'onorevole Ferrari-Aggradi conferma la convinta adesione del Governo al testo accolto dalla Commissione in sede referente. Il Ministro, poi, annuncia la presentazione di una norma aggiuntiva, tendente a mettere, per il 1970, un congruo stanziamento a disposizione delle opere universitarie in condizioni di particolare necessità.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Sull'articolo 1 vengono presentati alcuni emendamenti.

Il senatore Codignola propone che la norma relativa al nuovo termine (il mese di dicembre di ciascun anno) per il bando dei concorsi a cattedre universitarie, per aggregati e per la libera docenza, anziché a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento (come nel testo accolto in sede referente) abbia valore a decorrere dal 1970.

Circa l'ulteriore disposizione, concernente il nuovo termine (30 settembre) per le deliberazioni delle facoltà in ordine ai concorsi per la copertura di posti vacanti di professore di ruolo, lo stesso senatore Codignola suggerisce, oltre che una variante formale, anche l'inclusione di un riferimento ai concorsi per professore aggregato, con la precisazione che le coperture dei posti mediante trasferimenti di professori di ruolo o aggregati, deliberate fra il primo luglio ed il 31 luglio di ogni anno, saranno effettuate nel mese di settembre.

I senatori Romano, Valeria Bonazzola Rühl, Ariella Farneti e Papa propongono la soppressione del comma che sostituisce il vincitore unico alla terna dei vincitori dei concorsi per assistente ordinario (in via subordinata, i proponenti suggeriscono di estendere anche ai concorsi per professore di ruolo il principio del vincitore unico).

Emendamento analogo al primo dei due predetti viene presentato anche dal senatore Dinaro.

Dopo ampio dibattito, nel quale intervengono i proponenti dei vari emendamenti nonché i senatori Chiariello, Franca Falcucci, Spigaroli, il relatore Bertola ed il ministro Ferrari-Aggradi, si passa alla votazione.

In senso contrario al primo emendamento del senatore Codignola si pronuncia il senatore Dinaro, mentre il Ministro invita il proponente a ritirarlo.

Il senatore Codignola aderisce a tale richiesta e quindi la Commissione approva il primo comma nel testo accolto in sede referente.

Il secondo emendamento del senatore Codignola è invece approvato dalla Commissione la quale, poi, accoglie il secondo comma, nel suo insieme, nel testo conseguentemente modificato.

Si pronunciano in senso contrario agli emendamenti, principale e subordinato, dei senatori Romano ed altri e Dinaro, il senatore Chiariello, il relatore ed il Ministro della pubblica istruzione.

Respinti i due anzidetti emendamenti con successive votazioni, la Commissione approva il terzo comma dell'articolo in esa-

me senza modificazioni e quindi l'articolo nel suo complesso, con gli emendamenti ricordati.

Viene preso in esame l'articolo 2: riguarda la proroga al 31 dicembre del termine stabilito per la chiamata dei vincitori di concorso compresi in terne valide, nonché la nomina in ruolo, anche in soprannumero, dei vincitori dei concorsi relativi alle terne anzidette.

I senatori Codignola e Carraro propongono un emendamento sostitutivo: tende a consentire alle facoltà di chiamare, anche in soprannumero, i vincitori, che non siano in ruolo, dei concorsi degli anni 1967, 1968 e 1969.

Si dichiarano favorevoli il relatore ed il ministro Ferrari-Aggradi e quindi la Commissione accoglie l'emendamento.

Un ampio dibattito ha luogo poi sulla proposta, formulata dal senatore Codignola, di sopprimere un ulteriore comma dell'articolo in esame (prevede la proroga al 31 dicembre del termine di decorrenza dei trasferimenti di professori universitari deliberati dalle facoltà entro il 31 ottobre 1969).

I senatori Papa e Chiariello si dichiarano favorevoli al mantenimento della norma: essi osservano, fra l'altro, che nei pochi giorni passati dal suo accoglimento in sede referente, avvenuto il 19 novembre scorso, non sono cadute le ragioni a suo favore.

A giudizio del senatore Carraro, invece, la disposizione andrebbe quanto meno riformulata; egli precisa peraltro che non potrebbe accogliere un ulteriore slittamento che andasse oltre il 31 dicembre, per la decorrenza di tali trasferimenti.

Non favorevole al mantenimento del comma in questione si dichiara il senatore Iannelli, mentre il senatore Fortunati riconosce che la disposizione non sarebbe priva di fondamento.

Infine, dopo alcune considerazioni del relatore e del ministro Ferrari-Aggradi (sulla opportunità della norma essi si dichiarano perplessi), la Commissione stabilisce di sopprimere il terzo comma in parola e quindi approva l'articolo 2 nel testo modificato.

Si passa all'articolo 3, concernente la sospensione della creazione e del riconoscimento di nuove istituzioni universitarie.

Il senatore Spigaroli propone un emendamento sostitutivo: esso precisa che dall'entrata in vigore del presente provvedimento fino all'approvazione della legge di riforma universitaria, non potranno essere autorizzate o riconosciute nuove istituzioni universitarie.

Il proponente spiega che il nuovo testo, oltre che ad un miglioramento formale, tende anche a prevenire dubbi applicativi, a suo avviso possibili, qualora il testo accolto in sede referente non venisse modificato.

Segue un ampio dibattito.

Riserve sulla congruità del nuovo testo vengono espresse dai senatori Antonicelli, Codignola, Piovano; sul merito del blocco (nel timore di incidenze negative, per esempio, per l'Università calabrese) il senatore Germanò si dice perplesso, mentre i senatori Burtulo e Bertola suggeriscono di stabilire un termine finale certo per la durata della disposizione di blocco.

Il senatore Dinaro si dichiara invece nettamente contrario; chiarimenti sono poi sollecitati dal senatore Sotgiu.

Quindi il senatore De Zan avverte che voterà a favore della disposizione in esame, nel testo proposto dal senatore Spigaroli; deve essere chiaro, a suo avviso, che tale norma fa salva la continuità dei corsi di laurea la cui ripetizione, su domanda delle Università (quando giustificata dalla inidoneità delle sedi) sia stata già consentita, anche fuori delle località in cui gli atenei hanno sede, sia per l'anno accademico 1969-70, sia per i precedenti.

Indi il ministro Ferrari-Aggradi, dopo aver apprezzato i motivi ispiratori dell'emendamento del senatore Spigaroli, lo accoglie, suggerendo peraltro di non mantenere la parte relativa al termine *a quo* di efficacia della norma che, secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, non potrà evidentemente essere retroattiva.

Il senatore Spigaroli aderisce prendendo atto di tale precisazione e la Commissione accoglie l'articolo nel testo emendato e con le correzioni suggerite dal Ministro.

Esso dispone che, fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario, non potranno essere istituite, autorizzate o riconosciute, con provvedimento amministrativo, nuove istituzioni universitarie, salvo che si tratti di facoltà o di corsi di laurea nella stessa località in cui ha sede l'Università statale o riconosciuta che ne fa richiesta.

Una norma aggiuntiva (dei senatori Piovano, Sotgiu, Papa, Romano, Bonazzola Ruhl e Farneti) a richiesta del Ministro, viene poi trasformata in ordine del giorno: essa riguarda la sospensione, per lo stesso periodo di tempo previsto dall'articolo 3, delle modificazioni degli statuti delle Università e, comunque degli ordinamenti delle facoltà universitarie, salva adeguata informazione al Parlamento per i provvedimenti indispensabili eventualmente non rinviabili in materia.

La Commissione prende quindi in esame un emendamento, aggiuntivo di un nuovo articolo, presentato dal Governo: dispone l'autorizzazione, per l'anno 1970, della spesa di lire tre miliardi allo scopo di sopperire a inderogabili e urgenti necessità delle Opere universitarie.

Il presidente Bloise avverte che, sull'emendamento, da parte della Commissione finanze e tesoro è stato comunicato che nulla vi è da osservare per quanto di sua competenza.

Nel dibattito che segue, il senatore Codignola suggerisce di prendere in considerazione anche una integrazione dei fondi destinati alle borse di addestramento *post lauream*, mentre il senatore Romano propone formalmente che con la somma predetta si provveda invece al pagamento delle tasse, sovrattasse e contributi universitari dovuti da studenti le cui famiglie abbiano un reddito annuo inferiore alle 960.000 lire.

Indi il Ministro fornisce dettagliate informazioni sulla portata della norma e dà assicurazioni in ordine alle ulteriori provvidenze previste, nel quadro della riforma dell'ordinamento universitario, ai fini richiamati dai precedenti oratori.

Dopo altri interventi dei senatori Spigaroli, Fortunati e del relatore Bertola, i senatori comunisti mantengono l'emendamento,

che viene respinto dalla Commissione; essa approva invece il nuovo articolo nel testo formulato dal Governo.

Infine, su proposta dei senatori Carraro e Zaccari, viene approvato un articolo aggiuntivo sulla decorrenza dell'entrata in vigore del presente provvedimento: sarà il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I senatori De Zan e Franca Falcucci presentano poi un ordine del giorno concernente l'articolo 3 dianzi approvato, in riferimento alla continuità dei corsi di ripetizione accennati dallo stesso senatore De Zan in sede di esame della norma medesima.

I proponenti, a richiesta del Ministro (che dichiara di apprezzare nella sua sostanza il documento in questione) non insistono, e quindi la Commissione approva nel suo complesso, nel testo modificato, il disegno di legge col seguente nuovo titolo: « Nuovi provvedimenti per l'Università ».

Il presidente Bloise avverte infine che nel provvedimento si intende assorbito il disegno di legge n. 242, riportato in titolo.

La seduta termina alle ore 13,50.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969

*Presidenza del Vice Presidente
AVEZZANO COMES*

Interviene il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile Gaspari.

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

IN SEDE REFERENTE

« Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane » (300-339-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Esame e rinvio).

Riferisce il senatore Lombardi, il quale illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo a suo tempo approvato

dal Senato, soffermandosi soprattutto sulle innovazioni sostanziali contenute negli articoli 2 e 3.

Trattando, in particolare, del piano dei trasporti pubblici — che nella nuova formulazione dell'articolo 2 rappresenta l'elemento qualificante del nuovo sistema adottato dall'altro ramo del Parlamento — il relatore sottolinea che la programmazione a livello regionale in questo settore, certamente accettabile e da lui stesso più volte sostenuta sul piano dei principi, costituisce, riferita al provvedimento in esame, un appesantimento delle procedure che provocherà inevitabilmente gravi ritardi ed ostacoli al momento della concreta applicazione della legge, specialmente nel periodo transitorio prima dell'attuazione dell'istituto regionale.

Anche il previsto intervento del CIPE in tema dei contributi statali stabiliti all'articolo 3, rappresenta, ad avviso dell'oratore, una inutile complicazione, mentre accettabili ed opportune appaiono le altre modifiche, puramente formali o di limitata entità, apportate dalla Camera dei deputati.

Il senatore Lombardi conclude preannunciando un proprio emendamento all'articolo 2, in relazione alle osservazioni prima formulate.

Dopo un intervento del senatore Sammartino, prende la parola il senatore Maderchi, il quale si pronuncia a favore dell'approvazione senza modifiche del disegno di legge: il piano dei trasporti di cui si discute, infatti, rappresenta a suo giudizio l'elemento indispensabile di una politica seria ed efficace — in grado cioè di adottare, in una visione organica, le giuste scelte di priorità — in tutto il settore dei trasporti viari.

Dopo una breve replica del relatore, che ribadisce le tesi già illustrate, prende la parola il ministro Gaspari.

Il rappresentante del Governo — richiamato quanto da lui in più occasioni dichiarato circa la necessità di un coordinamento di tutto il settore dei trasporti e, in questo quadro, l'esigenza di scoraggiare l'uso del mezzo privato di locomozione attraverso una incisiva politica di rilancio dei trasporti pubblici — dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Lombardi. Lo

onorevole Gaspari ricorda a questo proposito i numerosi casi in cui l'appesantimento di procedure legislativamente sancito ha contribuito a determinare i ritardi nella pubblica spesa che oggi vengono lamentati e pertanto declina ogni responsabilità del Governo nel caso che tali inconvenienti, mantenendosi il testo nell'attuale formulazione, dovessero anche in questa occasione manifestarsi.

Concludendo, il Ministro dei trasporti, nell'assicurare che il Dicastero da lui diretto effettuerà rapidamente gli adempimenti di sua competenza, si rimette, con le osservazioni prima formulate, alle decisioni della Commissione.

Dopo interventi dei senatori Tansini e Genco, su proposta del senatore Piccolo, viene nominata una Sottocommissione — composta dai senatori De Matteis, Maderchi, Sammartino, Tansini e dal relatore — con l'incarico di prendere opportuni contatti con i parlamentari che nell'altro ramo del Parlamento hanno discusso il problema.

Il seguito dell'esame è infine rinviato ad altra seduta.

« **Provvidenze per il completamento della ricostruzione e per la rinascita economica delle zone dell'Irpinia e del Sannio colpite dal terremoto dell'agosto 1962** » (742), d'iniziativa dei senatori Tanga ed altri;

« **Provvedimenti per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate del Sannio e dell'Irpinia** » (900-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Chiaromonte ed altri.
(Rinvio dell'esame).

Su richiesta del relatore, senatore Genco, il quale fa presente che il rappresentante del Governo è impegnato alla Camera dei deputati per i provvedimenti a favore dei terremotati siciliani, l'esame dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta.

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 506, 521, 980 e 981

I senatori Lino Venturi, Aimoni e Piccolo ed il presidente Avezzano Comes invitano il Ministro dei trasporti ad esaminare il grave problema degli assuntori e supplenti delle ferrovie concesse, affrontato nei disegni di legge n. 506 e n. 521. L'onorevole Gaspari

assicura che studierà con particolare impegno la situazione di questi lavoratori.

Il senatore Bonazzi, cui si associa il senatore Maderchi, auspica che i disegni di legge n. 980 e n. 981, ieri presentati dal Governo al Senato e concernenti le abitazioni per i ceti meno abbienti e per i lavoratori, siano sollecitamente esaminati.

Il presidente Avezzano Comes, precisato che il potere di assegnazione spetta al Presidente del Senato, assicura che, ove i predetti provvedimenti, o uno di essi, fossero assegnati alla Commissione, essi saranno rapidamente posti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 11,40.

AGRICOLTURA (8^a)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1969

*Presidenza del Vice Presidente
DE MARZI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Colleselli.

La seduta ha inizio alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia** » (906).
(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione riprende la discussione del disegno di legge nel testo elaborato dalla Sottocommissione incaricata dello studio degli emendamenti. Il Presidente, relatore, illustra le ragioni che stanno alla base delle disposizioni che vengono proposte alla Commissione.

Sull'articolo 1, prendono la parola i senatori Grimaldi, Fermariello, Brugger, Cuccu, Compagnoni e Attaguile (quest'ultimo presenta un emendamento al sesto comma).

A questo punto il Presidente dà lettura di una lettera inviatagli dal Presidente della Commissione (in congedo per malattia), contenente una dichiarazione sul disegno di legge. In tale documento il senatore Rossi

Doria illustra dettagliatamente i motivi della sua contrarietà al ripristino condizionato dell'uccellazione, proponendo talune soluzioni restrittive.

L'articolo viene quindi approvato con la modifica proposta dal senatore Attaguile, che viene però collocata — su proposta del Sottosegretario di Stato — alla fine del secondo comma. Il rappresentante del Governo si dice grato al Presidente per aver chiarito le finalità e i limiti del provvedimento, che sarà operante nella più rigorosa osservanza delle sue norme. Come è noto, aggiunge l'onorevole Colleselli, esse consentono l'esercizio venatorio del settore limitatamente a scopi di studio, ornamentali e scientifici, quindi entro limiti ristretti e ragionevoli, che impediscono ogni indiscriminata cattura, nell'ovvio divieto dell'uccisione di qualsiasi tipo di uccelli. Dopo aver ricordato che la preclusione assoluta prevista per l'uccellazione dalla legge ha comportato e comporta un momento di confusione, se non di trasgressione delle leggi venatorie, il Sottosegretario di Stato afferma che un intervento legislativo era indispensabile. Infine, ringraziati i componenti della Sottocommissione, l'onorevole Colleselli rileva l'importanza del riconoscimento delle riserve comunali delle Alpi, unico mezzo idoneo a salvaguardare la pregiata selvaggina di quelle zone.

In precedenza, il Presidente aveva comunicato una dichiarazione di voto contrario del senatore Dindo, e il senatore Grimaldi aveva dichiarato di astenersi, ritenendo che le giuste finalità perseguite dalla legge saranno facilmente violate nella sua pratica applicazione.

Senza discussione, viene quindi approvato l'articolo 2. Con un emendamento del senatore Benedetti al primo comma e con la astensione dei senatori Fermariello, Cuccu e Grimaldi, viene quindi approvato l'articolo 3.

Infine, dopo aver approvato senza discussione l'articolo 4, la Commissione accoglie due ordini del giorno, presentati dai senatori Compagnoni, Fermariello e Pegoraro e accettati dal Sottosegretario di Stato, intesi rispettivamente ad impegnare il Governo a proporre rapidamente modifiche alla legge

2 agosto 1967, n. 799, per regolamentare la caccia primaverile a mare e ad invitare il Governo a coordinare le modifiche testè approvate all'articolo 1 del disegno di legge con l'articolo 24 della legge 2 agosto 1967, n. 799, predetta.

Il disegno di legge è infine approvato nel suo complesso.

«Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo» (219), d'iniziativa del senatore Salari.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione riprende la discussione degli articoli, sospesa nella seduta dell'11 giugno.

Il senatore Boano, relatore, ricordati i precedenti dibattiti svoltisi sul disegno di legge, passa ad illustrare le ragioni delle modifiche concordate dalla Sottocommissione nella seduta di ieri.

Avverte che la Sottocommissione avrebbe incluso nella definizione delle specie anche il tartufo bianco di Acqualagna, ma detta inclusione è preclusa dalla già avvenuta approvazione dell'articolo 1.

Senza discussione, la Commissione approva quindi gli articoli del disegno di legge, gli allegati e il disegno di legge nel suo complesso, secondo le proposte della Sottocommissione medesima.

In precedenza il senatore Pegoraro, a nome dei senatori del Gruppo comunista, discutendosi l'articolo 3, aveva dichiarato la propria astensione, non approvando alcuna forma di regolamentazione della ricerca.

«Finanziamento del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini» (937), d'iniziativa dei deputati Prearo, Sisto ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Riferisce ampiamente il Presidente il quale, ricordati gli importanti e numerosi compiti del Comitato, sottolinea l'urgenza della approvazione del provvedimento, inteso ad assicurare a detto organismo il finanziamento necessario a continuare nella sua attività. Il senatore De Marzi sottolinea anche la lodevole opera svolta alla presidenza del Comitato dai presidenti Dalmasco e Desana.

Dopo interventi dei senatori Pegoraro e Compagnoni, i quali insistono per una più giusta rappresentanza delle categorie in seno al Comitato e per il conseguimento di una maggiore autonomia da parte dello stesso organismo, e dopo che il Sottosegretario di Stato ha dichiarato che la prima raccomandazione sarà tenuta presente dal Governo a seconda delle esigenze che affioreranno dall'esperienza, sono approvati all'unanimità i tre articoli e il disegno di legge nel suo complesso. In precedenza, il senatore Tiberi aveva espresso la piena adesione del Gruppo democristiano.

RICHIESTA DI MUTAMENTO DI ASSEGNAZIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 245 E 499

Il senatore Pegoraro ricorda che gli alleamenti zootecnici intensivi vanno incontro a frequenti e gravi crisi, ciò che rende necessaria una rapida approvazione dei due disegni di legge: « Modifica dell'articolo 65 del testo unico sulle imposte dirette riguardante la determinazione del reddito agrario » (245) e « Riconoscimento dell'allevamento zootecnico intensivo quale attività formatrice di reddito agrario » (499), deferiti all'esame congiunto delle Commissioni 8ª e 5ª in sede referente.

Considerando l'inevitabile prolungamento dell'iter dei provvedimenti assegnati alle Commissioni riunite, l'oratore propone di chiedere alla Presidenza del Senato che la competenza della Commissione agricoltura sui predetti disegni di legge sia ridotta alla sede consultiva e conseguentemente i disegni di legge siano assegnati alla competenza primaria della 5ª Commissione.

Il Presidente riconosce l'utilità della proposta, ricordando da parte sua che le disposizioni dei disegni di legge sono principalmente di carattere fiscale e solo indirettamente riguardano il settore agricolo. Pertanto, considerato anche che la Commissione agricoltura potrà esprimere un ampio e motivato parere, assicura che inoltrerà, constatato il consenso unanime della Commissione, una formale richiesta al Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 12,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)

Venerdì 5 dicembre 1969, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

2. Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (857-Urgenza).

BELOTTI ed altri. — Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (361).

3. RICCI e TANGA. — Passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato (462).

II. Esame dei disegni di legge:

1. DE LUCA. — Autorizzazione a vendere, a trattativa privata, in favore della Casa salesiana di S. Giovanni Bosco denominata « Borgo Ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma (803).

2. MURMURA. — Esenzione dal pagamento dell'imposta prevista dall'articolo 28, tariffa all. A), del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, per le anticipazioni di tesoreria agli Enti locali (513).

3. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Norme sulla programmazione economica (180).

(*Rinviato dall'Assemblea alla Commissione nella seduta del 2 ottobre 1969*).

In sede redigente

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. BORSARI ed altri. — Assunzione da parte dello Stato del pagamento del residuo debito dei mutui contratti dai Comuni e dalle Province al 31 dicembre 1968, nonché di quelli da contrarre per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci, dei disavanzi di gestione delle aziende municipali e provinciali e dei disavanzi di amministrazione fino all'esercizio 1968 (297).

3. BERTOLI ed altri. — Riassetto dei bilanci delle Aziende municipalizzate di trasporto (360).

4. MACCARRONE Antonino ed altri. — Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei Comuni e delle Province (376).

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Concessione di un contributo annuo di lire 100 milioni a favore della « Fondazione Luigi Einaudi » con sede a Torino (802) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Soppressione del fondo per le iscrizioni di rendita da effettuarsi in esecuzione delle leggi eversive dell'Asse eccle-

siastico, istituito col regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1689 (529) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Provvedimenti in materia di diritti dovuti all'Ente nazionale per la protezione degli animali (326).

4. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

5. POZZAR e TORELLI. — Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari (833).

6. Destinazione dei beni già in dotazione della Corona e soppressione degli uffici che li amministrano (564) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Utilizzo dell'assegnazione straordinaria di fondi per il rimborso di spese sostenute dalla gestione ARAR in liquidazione (882) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

2. Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (745).

3. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

4. BRUSASCA. — Modifica alle disposizioni in materia di restituzione dell'im-

posta generale sull'entrata sui prodotti esportati e di istituzione di un diritto compensativo (imposta di conguaglio) sugli analoghi prodotti importati, relativamente alle stoppe di canapa (denominate « stoppe di stigliatura o di campagna ») (369).

5. SALARI. — Modifica degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 21 novembre 1967,

n. 1050, concernente la corresponsione di una integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione (813).

6. Norme relative alla pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* (761).

*Licenziato per la stampa
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 23*